

Importanti novità per la carta di identità, ora può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni (art.10 c.5, D.L. n.70 del 13/05/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.110 dello stesso giorno, entrato in vigore il 14 maggio 2011)

Requisiti per il rilascio: essere residente o dimorante nel comune. Per i dimoranti può essere rilasciata solo in caso di provata necessità, previo nulla-osta del comune di residenza.

Validità:

per i maggiorenni: 10 anni dalla data del rilascio

per i minori fino a tre anni di età: 3 anni

per i minori da 3 a 17 anni di età: 5 anni

Le carte di identità riportanti ancora la vecchia scadenza quinquennale, rilasciate dopo il 24/06/2003, devono essere presentate all'ufficio per essere munite di apposito timbro con indicazione della nuova scadenza decennale, che decorre sempre dalla data di originario rilascio.

Il Ministero dell'Interno ha fatto tuttavia presente che in alcuni paesi esteri (in particolare: **Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Mauritius, Romania, Svizzera, Tunisia e Turchia**), sono segnalate delle difficoltà nel riconoscimento della validità delle carte di identità rinnovate con il timbro.

In tali si può procedere, a richiesta del cittadino, alla sostituzione della carta di identità da prorogare e già prorogata, seppur valida, con una nuova carta di identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo rilascio.

Validità per l'espatrio:

Se non è riportata alcuna indicazione in merito, il documento è valido per l'espatrio. Solo in caso di non validità per l'espatrio appare sul documento un apposita dicitura.

Il richiedente che intende ottenere il documento valido per l'espatrio deve sottoscrivere una dichiarazione di non trovarsi in una alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.

Per i minorenni per la validità all'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori, che può essere reso presso l'ufficio, anche in momenti separati. Il documento verrà comunque consegnato solo dopo l'assenso di entrambi i genitori.

Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Per gli stranieri ha valore esclusivo di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Modalità di richiesta del rilascio e rinnovo:

È necessario recarsi personalmente all'anagrafe muniti di

- n. 3 fotografie formato tessera uguali e recenti;
- la carta d'identità scaduta o altro documento di riconoscimento;
- permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari.